

**Ordinanza
concernente il trasporto di merci pericolose
per ferrovia
(RSD)**

del 3 dicembre 1996 (Stato 4 luglio 2006)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,*¹

visto l'articolo 43 dell'ordinanza del 5 novembre 1986² sul trasporto pubblico,
ordina:

Art. 1 Disposizioni applicabili

¹ Al trasporto di merci pericolose per ferrovia si applicano nel traffico nazionale ed internazionale le norme del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)³.

² Le disposizioni in deroga al RID sono riportate nell'allegato.

Art. 2 Autorità e centri di collaudo competenti

L'autorità, il centro di collaudo o il perito riconosciuti competenti ai sensi del RID sono:

- a. per la classe 7 e l'allegato VII: la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DPSN) a Würenlingen;
- b.⁴ per tutti gli altri casi: l'Ispettorato federale delle merci pericolose (EGI) a Wallisellen sotto la sorveglianza dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) o, in luogo e vece dell'EGI, un perito che quest'ultimo avrà designato d'intesa con l'UFT.

RU 1996 3436

¹ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

² RS 742.401

³ Il RID (all. I alla CIM; RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Estratti dell'all., e delle sue modifiche, possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna (vedi RU 2000 1656, 2001 1609, 2004 2967 3631, 2006 2675).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 778).

Art. 3 Istruzioni, eccezioni

¹ L'UFT può emanare istruzioni per l'applicazione della presente ordinanza e, per motivi imperativi, autorizzare deroghe a certe disposizioni, a condizione che non risultino aggravati i rischi dei trasporti in causa.

² ...⁵

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

⁵ Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 25 nov. 1998 (RU 1999 778).

Allegato⁶
(art. 1 cpv. 2)

Prescrizioni in deroga al RID

Numeri delle prescrizioni del RID	Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale
1.1.3	<p>I seguenti oggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – UN 0378, UN 0044, capsule d'accensione; – UN 0339, UN 0012, capsule per armi da fuoco portatili; – UN 0338, UN 0014, cartucce per armi e per manovre; – UN 0379, UN 0055, cartucce propulsive con innesco della carica propulsiva <p>non sono soggetti alle prescrizioni dei capitoli 1.3, 5.3, 7.2, 7.5.11, disposizione speciale CV1 del RID, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Questi oggetti possono essere attribuiti a una delle denominazioni precitate solo previa intesa con l'autorità competente. 2. Questi oggetti devono essere imballati secondo quanto indicato per ogni singolo caso nel capitolo 3.2 RID, tabella A colonne 8, 9a e 9b. Devono essere rispettate le prescrizioni generali d'imballaggio delle sottosezioni 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.5 come pure le particolari prescrizioni d'imballaggio delle sottosezioni 4.1.5.2, da 4.1.5.10 a 4.1.5.14. 3. La massa massima per ogni singolo collo e per ogni singolo invio non deve superare rispettivamente 10 e 50 kg.
1.1.4.4	<p>I veicoli stradali trasportati per ferrovia (trasporto combinato) nonché il loro contenuto devono soddisfare le condizioni dell'ordinanza del 17 aprile 1985⁷ concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR).</p>
4.1.4.1 P200 (9)	<p>I recipienti destinati alle immersioni sottomarine che contengono gas dei codici di classificazione 1A e 1O (RID 2.2.2.1.2 e 2.2.2.1.3) devono essere sottoposti ad un esame visuale ogni due anni e mezzo e ad un esame periodico completo ogni cinque anni.</p> <p>I recipienti in materiale composito contenenti gas dei gruppi A, O e F devono essere sottoposti ad un esame periodico ogni 5 anni.</p>

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 24 gen. 2003 (RU **2003** 392).

⁷ [RU **1985** 620, **1989** 2482, **1994** 3006, **1995** 4425 all. I n. II 1 4866, **1998** 1796 art. 1 n. 18, art. 6, **1999** II]. Vedi ora l'O del 29 nov 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada, SDR (RS **741.621**).

Numeri delle prescrizioni del RID	Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale
5.4.1.1.1	<p>Per designare la merce nella lettera di vettura si può procedere come segue: Ad eccezione delle sostanze e degli oggetti della classe 7, è ammessa una designazione generale a condizione che alla lettera di vettura sia allegata una lista (p. es. una bolla di consegna o un «titolo per il trasporto stradale») contenente le indicazioni prescritte in 5.4.1.1.1 RID. La designazione generale deve essere completata dall'abbreviazione «RSD» e dal rinvio «cfr. lista allegata» (p. es.: «sostanze chimiche RSD, cfr. lista allegata»). Non è necessario riportare una croce nella lettera di vettura.</p>
6	<p><i>Misure transitorie</i> I contenitori-cisterna ammessi per il trasporto di determinate sostanze secondo le prescrizioni del capoverso 1.2.8.5 dell'Appendice X, in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono essere riutilizzati come grandi recipienti (IBC) per il trasporto di tali sostanze a condizione che soddisfino le prescrizioni RID 6.5.1.5, 6.5.1.6.4, 6.5.1.6.5 e 6.5.4.14.</p>
6.8.2.4.3	<p>I dispositivi per il recupero dei gas durante le operazioni di riempimento e svuotamento di vagoni-cisterna, cisterne asportabili, contenitori-cisterna e cisterne intercambiabili (contenitori intercambiabili) nonché di veicoli batteria e MEGC (cfr. 4.3.2.3.3 RID) sono considerati equipaggiamenti di servizio delle cisterne. In occasione del primo esame, degli esami periodici e degli esami sull'equipaggiamento delle cisterne, l'autorità competente deve verificare l'ermeticità di questi dispositivi.</p>
7.6 e 7.1.7	<p>Ai sensi di questo capoverso Rail Express è considerato un collo espresso.</p>
Nessuna prescrizione	<p><i>Disposizioni complete:</i> Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose sui battelli: Per il trasporto di merci pericolose su battelli sono applicabili le seguenti disposizioni:</p> <p><i>1. Battelli passeggeri</i> Le prescrizioni dei capitoli 7.6 e 7.1.7 RID sono applicabili per analogia. Le sostanze e gli oggetti del RID, che sono ammessi unicamente al trasporto sui treni merci, non possono essere trasportati sui battelli passeggeri. Le sostanze e gli oggetti del RID non devono essere trasportati nei locali accessibili ai passeggeri.</p> <p><i>2. Traghetto</i> Sulle tratte Horgen-Meilen e Beckenried-Gersau i veicoli a motore e i relativi rimorchi o altri mezzi di trasporto possono essere trasportati sui traghetti a condizione che tali mezzi (compreso il loro carico) rispettino le prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore.</p>

Numeri delle prescrizioni del RID

Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale

3. Trasporto di UN 1076 fosgene
Dal 1° gennaio 2004 sarà vietato il trasporto di fosgene in vagoni-cisterne o contenitori di trasporto in quantità superiori a 1000 kg di peso netto.
